

2

REGOLAMENTO SUI MINISTERI

RO.3/1979

NOTA

Il presente regolamento sui ministeri, preparato dalla CR su mandato sinodale O/SI/1976, in esecuzione del Capitolo III della DV/1974 e del PI/1975, è stato approvato dal Sinodo con l'art. 55/SI/1979 ed è entrato in vigore il 3 agosto 1979.

Il testo approvato nel 1979 venne completato ed emendato dal Sinodo del 1980 (63/SI/1980).

Detto regolamento si applica sia alle chiese valdesi sia a quelle metodiste in sostituzione rispettivamente delle precedenti disposizioni contenute nei Capitoli VIII/1971 e IX/1974 del RO, e del Titolo V del RM/1967-76, e successive loro modificazioni.

Il presente regolamento viene identificato con la sigla RO.3/1979.

Capitolo I

MINISTERI IN GENERALE

Art. 1 - (*pluralità di ministeri*)

Come precisato nel preambolo e nel capitolo III della DV/1974 la molteplicità e la varietà dei ministeri si manifesta per vocazione dello Spirito e riconoscimento della Chiesa.

Ciascun ministero è espresso nella Chiesa in collaborazione con gli altri ministeri in reciproca sottomissione; nessuno di essi costituisce uno status diverso da quello proprio del sacerdozio universale dei credenti.

Art. 2 - (*ministeri regolamentati*)

La presente regolamentazione concerne soltanto i ministeri del pastorato, dell'anzianato e del diaconato nelle diverse modalità in cui ciascuno di essi può essere rispettivamente esercitato.

I ministeri temporanei concernenti le deputazioni sono disciplinati dagli altri regolamenti.

Art. 3 - (*significato dei ministeri*)

L'esercizio di ogni ministero è annuncio di Gesù Cristo.

La Parola di Dio è la sola autorità nella Chiesa: ogni ministero le è sottoposto.

A nessuno è conferito l'esercizio esclusivo delle attribuzioni proprie del ministero riconosciutogli.

Art. 4 - (*requisiti e modi d'esercizio*)

Vocazione e adeguata preparazione sono i requisiti per esercitare un ministero nella Chiesa.

L'esercizio di tutti i ministeri è regolato dalle discipline ecclesiastiche. I ministeri possono essere esercitati a pieno tempo oppure a tempo parziale; con o senza vincoli economici con l'amministrazione ecclesiastica.

Capitolo II

MINISTERO PASTORALE

Art. 5 - (*funzioni pastorali*)

Il pastore ha particolari responsabilità in ordine alla predicazione della Parola, all'evangelizzazione, all'insegnamento biblico, alla conduzione dei culti, all'amministrazione del battesimo e della cena del Signore, alla cura d'anime dei singoli fedeli e ne risponde al concistoro o al consiglio della¹ chiesa ed all'assemblea.

Art. 6 - (*condizioni per il riconoscimento del pastorato*)

Per essere consacrato pastore, il candidato deve:

- a) farne domanda alla Tavola;
- b) essere munito di laurea in teologia conseguita nella Facoltà valdese di teologia o di un titolo accademico riconosciuto equipollente dalla Tavola, previo parere del Consiglio della Facoltà medesima, salvo quanto disposto negli articoli 6 bis e 6 ter²;

¹ Così modificato con 59/SI/1981.

² Così modificato con 78/SI/1988 e 79/SI/1988.

- c) aver esercitato per almeno diciotto mesi le funzioni pastorali in una chiesa locale con esito positivo³;
- d) aver superato un esame di fede avanti al corpo pastorale, consistente in un'esposizione delle proprie convinzioni su argomenti propostigli e della propria vocazione al ministero pastorale;
- e) aver sostenuto positivamente un sermone di prova durante un culto pubblico alla presenza di una delegazione del corpo pastorale;
- f) accettare e sottoscrivere davanti al sinodo la confessione di fede della Chiesa secondo la formula approvata dal sinodo⁴.

Art. 6 bis - (*preparazione straordinaria al pastorato*)⁵

In casi eccezionali è prevista la possibilità di una preparazione straordinaria al pastorato per chi, per serie ragioni, non possa intraprendere gli studi teologici di cui all'art. 6 lett. b), ma abbia servito quale predicatore locale o in altri particolari incarichi o ministeri che comportino il riconoscimento di speciali attitudini e doni, ovvero sia animato da particolare spirito evangelistico.

La preparazione straordinaria al pastorato consiste:

- a) per chi venga iscritto al corso di laurea in teologia presso la Facoltà valdese di teologia, nello svolgimento di un piano di studi particolare, corrispondente alle esigenze di ciascun caso, predisposto dal Collegio accademico, che può, se necessario, ridurre o dispensare dall'obbligo di frequenza o dal periodo di studi all'estero;
- b) per chi non venga iscritto al predetto corso di laurea, in un complesso di studi sufficiente, svolto presso la Facoltà valdese di teologia e in una sperimentazione adeguata, che presentino carattere di equipollenza alla laurea in teologia.

³ Così sostituito con 36/SI/1994.

⁴ Così modificato con 76/SI/1990.

⁵ Articolo aggiunto con 79/SI/1988.

Art. 6 ter - (*procedure della preparazione straordinaria al pastorato*)⁶

Nei casi previsti dall'art. 6 bis l'aspirante è presentato dal consiglio di circuito alla Tavola, la quale, verificata la sussistenza delle condizioni di cui al primo comma del predetto articolo, lo indirizza per la preparazione al Consiglio della Facoltà valdese di teologia.

Il Consiglio, d'intesa con la Tavola, stabilisce quale delle due forme di preparazione previste dal secondo comma dell'art. 6 bis debba essere prescelta.

Ove venga prescelta la forma prevista dalla lett. b) il Collegio accademico predispone caso per caso uno speciale corso personalizzato e la Tavola impiega l'aspirante in un servizio pastorale in un circuito, sotto la vigilanza e la responsabilità del relativo consiglio, ad integrazione della preparazione teorica.

Il corso di studi e la sperimentazione nel circuito sono opportunamente alternate a cura del Collegio accademico e hanno una durata complessiva non inferiore a cinque anni. Al termine del periodo di preparazione il giudizio di equipollenza di cui alla lett. b) dell'art. 6 bis è dato dalla Tavola, previo parere del Consiglio della Facoltà valdese di teologia.

La sperimentazione nel circuito non assorbe l'anno di prova di cui all'art. 6 lett. c).

Art. 7 - (*modalità della consacrazione*)

La consacrazione avviene nel corso del culto mediante l'imposizione delle mani sul candidato da parte dei credenti. Se la consacrazione coincide con il culto di apertura del sinodo, è presieduta dal predicatore d'ufficio già designato; negli altri casi provvede la Tavola.

Per la consacrazione è necessaria la presenza di una delegazione del corpo pastorale.

La Tavola fissa il giorno e l'ora della consacrazione, e li comunica alle chiese locali, affinché ne diano pubblico annuncio due domeniche consecutive prima del giorno stabilito, al fine di:

- a) invitare i membri di chiesa a parteciparvi;

⁶ Articolo aggiunto con 79/SI/1988.

- b) raccomandare il candidato alle preghiere della Chiesa;
- c) offrire a chi intendesse opporsi alla consacrazione del candidato, l'opportunità di far conoscere alla Tavola i motivi dell'opposizione.

Il pastore consacrato riceve dalla Tavola il relativo diploma sottoscritto dal presidente dell'assemblea avanti la quale è avvenuta la consacrazione e dal presidente del corpo pastorale.

Art. 8 - (*requisiti per l'assunzione*)

Per essere assunto in servizio un pastore deve:

- a) aver compiuto 25 anni di età o compierli entro l'anno in cui ha luogo l'assunzione;
- b) avere i requisiti fisici e morali per l'esercizio del pastorato;
- c) avere compiuto almeno diciotto mesi di prova alle dipendenze della Tavola; a tal fine vale il periodo indicato alla lettera c) dell'art. 6⁷;
- d) aver ricevuto appello dalla Tavola.

Art. 9 - (*assunzione di pastori consacrati in altre Chiese*)⁸

Possono essere assunti in servizio pastori consacrati in altre chiese evangeliche, alle condizioni previste dalle lettere a), b), d) del precedente art. 8.

La Tavola può invitare in tal caso il pastore a sostenere un sermone di prova avanti ad una delegazione del corpo pastorale e può richiedergli un periodo di prova alle sue dipendenze.

Il pastore viene presentato alla Chiesa durante il sinodo.

⁷ Così modificato con 36/SI/1994.

⁸ Così modificato con 106/SI/1998.

Art. 10 - (*pastori locali*)

Sono pastori locali coloro che, essendo stati consacrati a norma dell'art. 7, vengono assunti in servizio a norma dell'art. 8, esercitano il loro ministero a titolo gratuito salvo rimborso spese di servizio, senza obblighi di pieno tempo, e con disponibilità condizionata dal luogo dove risiedono.

Ai pastori locali ed ai relativi candidati si applicano le norme regolamentari che riguardano rispettivamente i pastori ed i candidati a tale ministero.

La Tavola può tuttavia chiedere ai pastori locali di prorogare la loro permanenza nel servizio anche dopo il settennio rinnovabile previsto dalle norme suddette.

Art. 11 – (*passaggio da altro ministero al pastorato*)⁹

Art. 12 – (*avvio straordinario al pastorato*)¹⁰

Art. 13 – (*passaggio dall'esercizio straordinario all'ordinario*)¹¹

Art. 14 – (*commissione permanente per gli studi*)¹²

⁹ Articolo abrogato con 79/SI/1988.

¹⁰ Articolo abrogato con 79/SI/1988.

¹¹ Articolo abrogato con 79/SI/1988.

¹² Articolo abrogato con 79/SI/1988.

Capitolo III

ANZIANATO E DIACONATO

Art. 15 - (*anziano – definizione e funzioni*) ¹³

Sono chiamati anziani coloro che promuovono le attività ecclesastiche ed esercitano l'assistenza spirituale e la disciplina nell'ambito della chiesa locale, cooperando tra di loro e con gli altri ministeri.

Agli anziani possono essere affidate determinate zone di diaspora o circoscrizioni quartierali.

Nei consigli delle chiese locali metodiste gli anziani sono denominati capigruppo.

Art. 16 - (*diacono nella chiesa locale – definizione e funzioni*) ¹⁴

Sono chiamati diaconi coloro che svolgono le funzioni assistenziali ed amministrative nell'ambito della chiesa locale, collaborando tra di loro e con gli altri ministeri.

Nei consigli delle chiese locali metodiste i diaconi sono denominati consiglieri.

15

Art. 17 - (*requisiti per l'eleggibilità ad anziano o a diacono nella chiesa locale*) ¹⁶

Sono requisiti per essere eletti nei concistori e consigli delle chiese¹⁷, salvo quanto precisato dal RO.4M:

- a) essere membro elettore da almeno 3 anni anche non consecutivamente nella stessa chiesa locale;

¹³ Rubrica modificata con 104/SI/2007.

¹⁴ Rubrica modificata con 104/SI/2007.

¹⁵ Comma abrogato con 101/SI/2007.

¹⁶ Rubrica modificata con 104/SI/2007.

¹⁷ Così modificato con 59/SI/1981.

- b) essere capace di esercitare le funzioni proprie dell'anziano o del diacono ed assumerne l'impegno.¹⁸

Art. 17 bis – (*diaconi a tempo pieno*)¹⁹

Sono altresì denominati diaconi coloro che, per assumere particolari responsabilità in ordine alla testimonianza dell'Evangelo attraverso la pratica del sostegno e della solidarietà, sono chiamati dalla Tavola a svolgere un ministero a tempo pieno alle dipendenze della Tavola stessa con le modalità ed alle condizioni di cui agli articoli 25 bis e seguenti.

Art. 17 ter – (*modalità della consacrazione dei diaconi a tempo pieno*)²⁰

La consacrazione dei diaconi di cui all'art. 17 bis avviene nel corso di un culto mediante l'imposizione delle mani da parte dei credenti ed è presieduta dal predicatore. Se coincide con il culto di apertura del Sinodo, è presieduta dal predicatore d'ufficio già designato; negli altri casi provvede la Tavola.

La Tavola fissa il giorno, l'ora ed il luogo della consacrazione e li comunica alle chiese locali, affinché ne diano pubblico annuncio due domeniche consecutive prima del giorno stabilito, al fine di:

- a) invitare i membri di chiesa a parteciparvi;
- b) raccomandare il candidato alle preghiere della Chiesa;
- c) offrire a chi intendesse opporsi alla consacrazione del candidato, l'opportunità di far conoscere alla Tavola i motivi dell'opposizione.

Il diacono riceve dalla Tavola il relativo diploma sottoscritto dal presidente dell'assemblea avanti la quale è avvenuta la consacrazione, controfirmato dal moderatore.

¹⁸ La lettera c), contemplante il requisito di aver compiuto 25 anni di età, è stata soppressa con 65/SI/1982.

¹⁹ Articolo aggiunto con 100/SI/2007.

²⁰ Articolo aggiunto con 102/SI/2007.

Art. 18 - (*predicatori locali*)²¹

Sono chiamati predicatori locali coloro che, per sentita vocazione, assumono avanti i concistori o consigli di chiesa l'impegno di porsi a disposizione delle chiese locali per le varie esigenze di predicazione.

La preparazione e il riconoscimento dei predicatori locali avvengono a cura del circuito, in collaborazione con la commissione permanente per gli studi.

Il consiglio di circuito riceve dai concistori o consigli di chiesa le domande degli aspiranti predicatori locali e le presenta, accompagnandole con una relazione, alla commissione permanente per gli studi, la quale provvede alla preparazione a norma dell'articolo 18 ter.

Completata la preparazione, la commissione permanente per gli studi ne riferisce al consiglio di circuito con una valutazione complessiva del candidato.

Spetta al consiglio di circuito proporre il riconoscimento dei predicatori locali all'assemblea di circuito, la quale vi provvede, nel corso del culto, sulla base della valutazione della commissione permanente per gli studi e di ulteriori elementi di giudizio forniti dal consiglio.

Art. 18 bis - (*elenco dei predicatori locali*)²²

Il consiglio di circuito tiene l'elenco dei predicatori locali riconosciuti a norma dell'articolo 18.

In detto elenco il consiglio iscrive altresì, sulla base di idoneo certificato dell'organo ecclesiastico competente, i predicatori locali che si trasferiscano nell'ambito della sua circoscrizione da altro circuito o da altra chiesa evangelica che riconosca tale ministero e sia in relazione con le chiese valdesi e metodiste.

Il consiglio munisce il predicatore locale di attestato comprovante l'iscrizione nell'elenco e provvede a formare la certificazione di cui al comma precedente nel caso di trasferimento del predicatore locale in altro circuito.

²¹ Così sostituito con 108/SI/1993.

²² Così aggiunto con 108/SI/1993.

L'assemblea di circuito è competente a procedere alla cancellazione dall'elenco in caso di dimissioni o di cessazione della qualità di membro comunicante. L'assemblea procede altresì a revisione dell'elenco ogni cinque anni, provvedendo alla cancellazione di quei predicatori locali che risultino inattivi senza giustificazione.

Art. 18 ter - (*commissione permanente per gli studi*)²³

La commissione permanente per gli studi è composta da cinque a sette membri, di cui uno designato dal Consiglio della facoltà di teologia.

Essi vengono annualmente nominati dalla Tavola, udito il corpo pastorale.

La commissione permanente per gli studi elegge annualmente nel suo seno il presidente; la stessa persona non può essere eletta per più di sette anni consecutivi.

La commissione permanente per gli studi provvede alla preparazione teologica degli aspiranti predicatori locali sulla base di un piano di studi personalizzato, che tenga conto delle cognizioni già acquisite e delle capacità e dei doni di ciascuno, quali risultano dalla relazione del consiglio di circuito. A tale preparazione teologica la commissione provvede tramite le attività di promozione degli studi teologici e di preparazione in vista dei ministeri particolari nelle chiese, predisposte dalla Facoltà di teologia, nell'indirizzo pratico/comunicazione.

La commissione può ritenere adeguata la preparazione teologica di chi abbia conseguito il diploma in teologia, ancorché non nell'indirizzo pratico/comunicazione, integrato da esercitazioni omiletiche.

La commissione cura l'organizzazione di laboratori omiletico-liturgici tenendo conto della residenza degli aspiranti predicatori locali.

La commissione coordina la rete delle persone a cui affida il compito di seguire gli aspiranti predicatori locali nel loro percorso di studio ("tutori").

La commissione tiene il collegamento con i circuiti, con l'Unione predicatori locali e col Dipartimento teologico battista.

²³ Articolo sostituito con 109/SI/1993 e successivamente con 72/SI/2001.

Art. 18 quater²⁴ - (*impiego temporaneo di predicatori locali in un servizio pastorale*)²⁵

La Tavola può rivolgere appello a un predicatore locale iscritto nell'elenco di circuito per un servizio pastorale temporaneo, con o senza vincoli economici con l'amministrazione ecclesiastica.

Tale impiego non muta la qualificazione ecclesiastica della persona e non comporta l'iscrizione nel ruolo.

Art. 19 - (*altri compiti svolti nelle chiese*)

Il concistoro o consiglio della chiesa²⁶ presenta all'assemblea le persone chiamate a svolgere i particolari servizi di visitatore, monitore, catechista, colportore, responsabile di gruppi settoriali, di opere locali, o di altri servizi promossi dalla chiesa locale.

Capitolo IV

RUOLO

Art. 20 - (*ruolo generale*)

Il ruolo generale, ai fini amministrativi e/o disciplinari, elenca tutti coloro che esercitano un ministero alle dipendenze della Tavola.

Il ruolo è tenuto dalla Tavola.

²⁴ Numerazione modificata con 110/SI/1993.

²⁵ Articolo aggiunto con 79/SI/1988.

²⁶ Così modificato con 59/SI/1981.

Art. 21 - (*iscrizione*)

L'iscrizione nel ruolo da parte della Tavola avviene nell'ordine dell'assunzione in servizio ed all'atto della medesima. In caso di assunzioni contemporanee, l'iscrizione avviene per ordine di età cominciando dal più anziano.

Art. 22 - (*categorie del ruolo*)²⁷

Il ruolo generale consta di due categorie:

- a) pastori e diaconi in attività di servizio;
- b) pastori e diaconi in emeritazione.

Spetta alla Tavola operare il passaggio dei singoli iscritti da una categoria all'altra dandone previa comunicazione al sinodo ed all'interessato.

Art. 23 - (*appartenenza alle diverse categorie*)²⁸

Nella categoria "in attività di servizio" rientrano:

- a) i pastori: suddivisi in pastori che esercitano le loro funzioni in via ordinaria e pastori che le esercitano in via straordinaria;
- b) i diaconi a tempo pieno²⁹;
- c) i candidati al ministero.

Nella categoria "in emeritazione" rientrano:

- a) i pastori di cui all'art. 28;
- b) i diaconi di cui all'art. 28;
- c) le vedove e gli orfani di pastori o diaconi deceduti in attività di servizio od in emeritazione.

²⁷ Così modificato con 69/SI/1992.

²⁸ Così modificato con 69/SI/1992.

²⁹ Sostituito con 120/SI/2002.

Art. 24 - (*iscrizione a ruolo dei pastori locali*)³⁰

I pastori locali sono iscritti nel ruolo generale ai soli fini disciplinari, perché non ricevono dalla Chiesa alcun trattamento economico.

Art. 25 – (*settori di attività dei diaconi*)³¹

Art. 25 bis - (*assunzione e iscrizione a ruolo dei diaconi*)³²

Per essere assunto in servizio ed iscritto nel ruolo generale un diacono deve:

- a) essere presentato dal concistoro o consiglio della chiesa di provenienza;
- b) aver conseguito il titolo di studio e possedere una conoscenza biblica e teologica adeguati al servizio al quale sarà destinato;
- c) aver compiuto almeno diciotto mesi³³ di prova alle dipendenze della Tavola con esito giudicato dalla stessa positivo;
- d) ³⁴
- e) aver ricevuto appello dalla Tavola ed accettare di mettere i propri doni³⁵ al servizio della Chiesa, ricevendo il trattamento di cui al capitolo VI del presente regolamento.

Art. 25 ter - (*titoli per l'assunzione del diacono*)³⁶

La conoscenza biblica e teologica di cui alla lettera b) dell'art. 25 bis si considera adeguata quando il candidato abbia conseguito il di-

³⁰ Così modificato con 59/SI/1981.

³¹ Articolo abrogato con 120/SI/2002.

³² Articolo aggiunto con 54/SI/1991.

³³ Così modificato con 120/SI/2002.

³⁴ Abrogato con 103/SI/2007.

³⁵ Così modificato con 120/SI/2002.

³⁶ Articolo aggiunto con 54/SI/1991 e sostituito con 120/SI/2002.

ploma presso la Facoltà valdese di teologia, oppure abbia compiuto altro percorso formativo riconosciuto equipollente dalla Tavola.

La Tavola è competente ad accertare la professionalità del candidato in ordine alle diverse esigenze del servizio. Per i candidati ed i diaconi possono essere predisposti programmi di formazione teorico-pratica all'interno ed all'esterno della chiesa, per la programmazione ed espletamento dei quali ci si avvarrà della collaborazione dei servizi della commissione per la formazione diaconale.

Art. 26 - *(missioni)*

Sono in missione gli iscritti a ruolo i quali vengono inviati a svolgere il loro ministero alle dipendenze di chiese ed enti non valdesi in Italia o in altri paesi.

Gli inviati in missione mantengono la loro iscrizione nel ruolo generale nella categoria in attività di servizio, ai fini amministrativi in vista della emeritazione.

I pastori in missione fanno parte del corpo pastorale con voce e voto, e partecipano al sinodo con voce consultiva.

Art. 27 - *(modalità per l'invio in missione)*

La preventiva deliberazione circa la necessità dell'invio in missione di un iscritto nel ruolo generale spetta al sinodo.

Successivamente la Tavola, presa in considerazione la richiesta, dispone con la chiesa o l'ente proponente una convenzione che indichi il ministero da svolgere e regoli i rapporti amministrativi e gli oneri retributivi, previdenziali ed assicurativi relativi alla persona da inviare in missione.

La convenzione viene controfirmata per accettazione dall'interessato prima di iniziare il suo servizio in missione.

Complessivamente la missione non può superare i 15 anni. Essa viene però articolata in un primo periodo non superiore ad un quinquennio e può essere, se del caso, rinnovata non oltre due volte per periodi non superiori a 5 anni ciascuno.

Più periodi anche presso chiese od enti diversi, non possono comunque superare complessivamente i 15 anni.

Gli inviati in missione devono far pervenire alla Tavola una relazione sul loro operato entro il 15 maggio di ogni anno, perché ne sia dato conto nel rapporto al sinodo.

Art. 27 bis - (*pastori e diaconi fuori ruolo*)³⁷

Gli iscritti al ruolo che cessino dal rapporto di dipendenza dalla Tavola, ma continuano ad esercitare alle dipendenze di altre chiese ed enti in Italia ed in altri paesi un ministero riconosciuto dal sinodo come valido anche per le chiese valdesi e metodiste, possono essere collocati fra il personale fuori ruolo per attestare il mantenimento della comunione con le chiese valdesi e metodiste.

Sulla collocazione fuori ruolo decide il sinodo, su proposta della Tavola o su domanda dell'interessato.

Coloro che sono collocati fuori ruolo cessano da ogni rapporto amministrativo con la Tavola; essi non fanno parte, se pastori, del corpo pastorale e non sono chiamati, come tali, a far parte del sinodo.

Per il rientro nei ruoli occorre una deliberazione del sinodo.

La Tavola può stipulare con la chiesa o ente presso il quale l'iscritto collocato fuori ruolo presti il ministero di cui al primo comma apposita convenzione relativa a forme di previdenza che consentano, nella ipotesi di rientro nel ruolo, il ricongiungimento fra i periodi di servizio prestati alle dipendenze dei vari enti. In tal caso il calcolo dell'anzianità si opera su tutti i periodi di servizio suddetti³⁸.

Art. 28 - (*categoria degli emeriti*)³⁹

Sono iscritti nella categoria in emeritazione i pastori e i diaconi che cessano dalle loro funzioni per ragioni di età o di salute nonché, nel caso dei pastori locali, per le ulteriori cause previste dall'art. 44 bis.

³⁷ Articolo aggiunto con 52/SI/1983 e successivamente modificato con 69/SI/1992.

³⁸ Comma aggiunto con 59/SI/1995.

³⁹ Articolo sostituito con 99/SI/2007.

Art. 29 - *(elenco ministeri locali)*

I consigli di circuito tengono aggiornato, ai fini organizzativi e disciplinari, l'elenco delle persone che esercitano in sede locale un ministero che non comporta iscrizione nel ruolo⁴⁰, suddivisi nelle relative categorie.

Art. 30 - *(anziani evangelisti e pastori in servizio straordinario)*⁴¹

Il ruolo degli anziani evangelisti e la sezione del ruolo dei pastori in servizio straordinario sono chiusi; gli attuali iscritti, anche se provenienti dal ruolo metodista, vi rimangono sino alla loro emeritazione.

La dizione "pastore", salvo che per quanto concerne l'iscrizione nel ruolo, ai sensi del presente regolamento, ricomprende anche gli anziani evangelisti e i pastori in servizio straordinario.

Art. 30 bis - *(equiparazione agli iscritti a ruolo)*⁴²

I pastori e i diaconi, appartenenti ad altre chiese evangeliche, che siano destinati dalla Tavola ad un servizio presso chiese locali od opere, sono equiparati agli iscritti nel ruolo generale per la durata del servizio.

⁴⁰ Così modificato con 69/SI/1992.

⁴¹ Articolo così sostituito con 79/SI/1988.

⁴² Articolo aggiunto con 59/SI/1995.

Capitolo V

CORPO PASTORALE

Art. 31 - (*corpo pastorale*)

Il corpo pastorale è formato dai pastori in servizio ordinario e straordinario, siano essi in attività di servizio, in missione od in emersione; tutti con voce e voto.

Il corpo pastorale è presieduto dal moderatore.

Art. 31 bis – (*segreteria del corpo pastorale*)⁴³

Il corpo pastorale si dota di una segreteria che affianca il presidente ed opera sulla base di un regolamento adottato dal corpo pastorale.

La segreteria è composta da un vice presidente che agisce con delega da parte del presidente per sostituirlo in via ordinaria, e da due segretari.

I membri della segreteria sono eletti annualmente, per un massimo di 5 anni consecutivi, nel corso dell'ultima sessione del corpo pastorale precedente il Sinodo.

Art. 32 - (*funzioni*)

Il corpo pastorale, in esecuzione di quanto disposto dal primo comma dell'art. 16 della DV/1974:

- a) si pronuncia a richiesta sugli argomenti sottopostigli dal sinodo in vista della decisione di quest'ultimo;
- b) esamina le versioni della Bibbia, i testi liturgici e catechetici ed i manuali di istruzione religiosa e ne riferisce al sinodo ai sensi dell'art. 3 della DV/1974;

⁴³ Articolo aggiunto con 123/SI/2002.

- c) esprime alla Tavola, sentiti i candidati, il proprio parere sulle riammissioni in ruolo ai sensi dell'art. 60 del presente regolamento;
- d) propone al sinodo, per la nomina, i professori di teologia.

Il corpo pastorale delibera e svolge altresì programmi di formazione, aggiornamento e supervisione per i propri membri⁴⁴.

Art. 33 - (*convocazione, costituzione*)

La convocazione del corpo pastorale deve farsi almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso recante l'ordine dei lavori.

Il corpo pastorale viene convocato dal moderatore d'iniziativa, oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Durante la sessione sinodale il corpo pastorale può essere convocato, senza il preavviso di cui al comma 1, anche per decisione sinodale.

Il corpo pastorale, salvo i casi in cui opera per delegazione, è regolarmente costituito quando è presente un quarto dei suoi componenti.

Art. 34 - (*delegazioni*)

Il corpo pastorale ai fini di cui ai precedenti articoli 6, lettera e), e 7, opera per delegazione.

La delegazione deve essere costituita da non meno di 7 pastori.

Art. 35 - (*deliberazioni*)

Le deliberazioni del corpo pastorale, anche nei casi in cui opera per delegazione, sono prese a maggioranza dei presenti, sempreché voti un numero di pastori sufficiente per la validità della riunione.

⁴⁴ Comma aggiunto con 31/SI/1994 e sostituito con 122/SI/2002.

Capitolo VI ⁴⁵

TRATTAMENTO DI RUOLO

Art. 36 - (*unicità del trattamento*)

Il trattamento economico dei pastori e dei diaconi è parificato a norma degli articoli seguenti.

In caso di servizio prestato a tempo parziale il trattamento è proporzionalmente ridotto.

Art. 37 - (*assunzione in servizio degli iscrivibili a ruolo*)

Tra gli iscritti a ruolo e l'amministrazione ecclesiastica non intercorre un rapporto di impiego, ma per l'esercizio della loro missione i primi consacrano la propria vita al servizio nella Chiesa, e la seconda assume l'impegno di sostenerli nelle necessità della loro vita.

L'assunzione in servizio avviene col 1° ottobre a seguito del periodo di prova favorevolmente compiuto.

L'anzianità di servizio degli assunti viene retrodatata per ricomprendere il periodo di prova.

Art. 38 - (*assegno globale*)

L'assegno globale mensile corrisposto agli iscritti a ruolo è costituito da quattro elementi base:

- a) una base fissa;
- b) l'indennità di anzianità;
- c) l'indennità di famiglia (se spetta);
- d) l'indennità di coniuge (se spetta).

La Tavola stabilisce la regolamentazione dell'indennità di famiglia e di coniuge e fissa l'ammontare di ciascuno degli elementi sopra indicati.

⁴⁵ Sostituito con 88/SI/2005.

Nessun'altra indennità o emolumento può essere erogato a qualsivoglia titolo dalla Tavola o da altri enti ecclesiastici, se non sono previsti da apposita norma regolamentare.

Art. 39 - (*rimborso spese*)

Le spese di viaggio per servizio sono rimborsate secondo l'apposita regolamentazione approvata dalla Tavola; per l'uso autorizzato del proprio mezzo di trasporto viene corrisposto un contributo a km. fissato dalla Tavola.

Art. 40 - (*alloggio*)

I pastori e i diaconi iscritti a ruolo in attività di servizio, salvo diversa autorizzazione della Tavola, sono tenuti ad abitare nell'alloggio di servizio fornito dalla Tavola nel luogo in cui sono chiamati ad esercitare il loro ministero.

La fornitura dell'alloggio comprende la copertura degli oneri relativi al riscaldamento, eventuali spese di condominio, acqua potabile, tassa per la raccolta dei rifiuti.

Nel caso della predetta autorizzazione, l'unico onere a carico della Tavola sarà un contributo spese di entità equivalente a quella prevista per gli emeriti.⁴⁶

Art. 41 - (*forme di previdenza ed assistenza*)

La Tavola per gli iscritti a ruolo provvede alle assicurazioni previdenziali e contro le malattie ai sensi delle apposite leggi e delle conseguenti intese col governo italiano.

Forme assistenziali a carattere suppletivo ed aggiuntivo sono gestite in forma mutualistica a norma di un apposito regolamento approvato dalla Tavola.

⁴⁶ Sostituito con 106/SI/2007.

Per gli iscritti a ruolo inviati in missione presso altri soggetti l'onere dei contributi per le assicurazioni previdenziali e assistenziali può gravare, in forza di apposita convenzione, sull'ente o sulla Chiesa presso cui l'interessato è inviato a svolgere la propria missione.

Analoga convenzione sarà stipulata nell'ipotesi in cui pastori o diaconi dipendenti da altri enti prestino servizio per distacco presso le Chiese e gli enti facenti parte dell'ordinamento valdese.

Art. 42 - (trattamento per i pastori e diaconi preposti a chiese metodiste)

Per i pastori e diaconi che vengano adibiti al servizio di chiese metodiste, l'OPCEMI, ai sensi dell'art. 40/PI/1975, versa alla Tavola contributi nella misura corrispondente all'importo totale annuo del loro trattamento economico globale da calcolarsi ai sensi del precedente articolo 38.

Art. 43 - (obblighi e rinunce)

I pastori ed i diaconi a pieno tempo in attività di servizio non possono esercitare altra attività, né prestare la loro opera a servizio di terzi, se non con previa autorizzazione della Tavola che fisserà le relative modalità anche in ordine al trattamento economico.

I pastori e i diaconi a pieno tempo in attività di servizio possono rinunciare in tutto o in parte al proprio trattamento economico, fermo restando il diritto al trattamento di emeritazione di cui agli articoli seguenti.

Capitolo VII ⁴⁷

EMERITAZIONE

Art. 44 - *(cause di emeritazione e problemi consequenziali)*

L'emeritazione degli iscritti nei ruoli amministrativi tenuti dalla Tavola ha luogo nei seguenti casi:

- a) d'ufficio al 1° agosto dell'anno solare di compimento del settantesimo anno di età;
- b) d'ufficio dal giorno della decorrenza della pensione qualora questa venga richiesta prima del compimento del 70° anno di età;
- c) a richiesta dell'interessato, quando abbia i requisiti di età o di anzianità contributiva necessari per la percezione della pensione;
- d) per iniziativa della Tavola o dell'interessato quando questi si trovi nella permanente impossibilità materiale di esercitare il proprio ministero a causa di malattia.

L'accertamento di tale stato viene operato da un collegio di tre medici, scelti uno dalla Tavola, l'altro dall'interessato, ed il terzo dai due suddetti medici.

Nel caso di inabilità il trattamento di emeritazione è subordinato al fatto che l'emerito presenti istanza all'ente previdenziale presso cui è assicurato per ottenere la pensione di invalidità o, se spettante, di anzianità o vecchiaia e la coltivi con diligenza.

Ove l'emerito per inabilità non abbia i requisiti di anzianità contributiva necessari per acquisire il diritto a pensione sarà tenuto, a richiesta della Tavola, a presentare apposita istanza di prosecuzione volontaria.

I relativi contributi saranno a carico della Tavola fino all'acquisizione da parte dell'interessato del diritto a pensione.

Nel caso in cui l'iscritto dovesse sottrarsi all'accertamento di cui al terzo comma o non presentare tempestivamente l'istanza di prosecuzione di cui al quarto comma, la Tavola può risolvere ogni rapporto

⁴⁷ Sostituito con 88/SI/2005.

con il venir meno di qualsiasi obbligazione a carico della stessa ad eccezione dell'obbligo di corrispondere l'indennità di quiescenza di cui all'art 61.

Art. 44 bis – (*emeritazione di pastori locali*)⁴⁸

L'emeritazione dei pastori locali ha luogo nei seguenti casi:

- a) d'ufficio al 1° agosto dell'anno solare di compimento del settantesimo anno di età;
- b) per iniziativa della Tavola o dell'interessato quando questi si trovi nella permanente impossibilità materiale di esercitare il proprio ministero a causa di malattia;
- c) per iniziativa della Tavola o dell'interessato quando questi si trasferisca per ragioni del suo lavoro in altra sede, e non riceva in questa incarico dalla Tavola di svolgere il suo ministero, purché abbia esercitato il suo ministero per un periodo non inferiore a 20 anni.

Art. 45 - (*ritorno in servizio*)

I pastori e i diaconi emeriti, quando accettino volontariamente un incarico conferito dagli organi ecclesiastici a rendere un servizio a tempo pieno, possono convenire con la Tavola che il loro trattamento complessivo sia corrispondente alla loro posizione in servizio attivo, comprensivo delle prestazioni in denaro ed in natura.

Art. 46 - (*trattamento di emeritazione*)

Il trattamento di emeritazione corrisponde all'assegno globale percepito nell'ultimo mese di attività di servizio e rimane ancorato alle variazioni eventuali dell'ammontare della base fissa, e dell'indennità di famiglia e di coniuge (se spettano).

⁴⁸ Articolo aggiunto con 98/SI/2007.

Ai fini del trattamento di emeritazione l'assegno globale mensile dell'ultimo mese di servizio attivo è in ogni caso quello percepito in Italia o quello che l'interessato avrebbe percepito se avesse svolto in quel momento il suo ministero in Italia.

Al trattamento di emeritazione viene aggiunto un contributo straordinario spese mensile fissato dalla Tavola nel suo ammontare.

Art. 47 - (modalità di corresponsione)

Al trattamento di emeritazione per i pastori e diaconi aventi comunque diritto alle prestazioni dagli enti di previdenza, la Tavola provvede mediante:

- a) la loro assicurazione presso l'ente di previdenza ed il versamento dei relativi contributi;
- b) il versamento di una somma mensile che, integrando la pensione riscossa dall'ente di previdenza, assicuri al pastore o al diacono l'intero trattamento di emeritazione indicato all'art. 46.

La Tavola non esercita il diritto di rivalsa dell'importo dei contributi versati per l'iscrizione dei pastori e diaconi all'ente di previdenza.

Art. 48 - (trattamento pastori non italiani)

In tutti i casi in cui ci si avvalga del servizio di pastori e diaconi dipendenti da enti ecclesiastici esteri relativamente ai quali non sia previsto un servizio alle dipendenze della Tavola per un periodo idoneo alla maturazione del diritto al trattamento pensionistico a carico degli enti di previdenza, la Tavola è competente a stipulare apposite convenzioni atte a garantire, se giuridicamente possibile, che il periodo di servizio in Italia sia considerato utile al fine della maturazione all'estero del diritto a pensione e della relativa quantificazione.

Art. 49 - (*abrogato*)

Art. 50 - (*cumulo di pensioni*)

Il pastore e il diacono che in relazione all'attività del proprio ministero o per altre attività svolte prima e o durante il tempo in cui esercita il ministero, matura un diritto a pensione diversa da parte - od a carico - di altri enti, in caso di emeritazione riceve dalla Tavola solo un versamento integrativo pari alla differenza tra il trattamento di emeritazione indicato all'articolo 46 e l'ammontare di detta pensione.

Ove al pastore e al diacono compete anche la pensione del Fondo speciale INPS, ai fini del calcolo dell'ammontare del versamento integrativo da parte della Tavola viene operato il cumulo delle pensioni percepite.

Art. 51 - (*trattamento transitorio superstiti*)

Al coniuge convivente superstite di un pastore o diacono, od ai figli a carico che non abbiano compiuto i 25 anni di età, per un periodo di sei mesi dal giorno del decesso del rispettivo coniuge o genitore la Tavola:

- a) se trattasi di un pastore o diacono, deceduto in attività di servizio, integra la pensione indiretta che corrisponde l'ente di previdenza con un versamento mensile pari alla differenza tra l'ammontare dell'assegno globale che fu percepito dal titolare nell'ultimo mese di vita e quello della suddetta pensione;
- b) se trattasi di un pastore o diacono emerito, integra la pensione di reversibilità che viene corrisposta dall'ente di previdenza con un versamento mensile pari alla differenza tra il trattamento di emeritazione percepito dal ministro nell'ultimo mese di vita e la pensione di reversibilità;
- c) se trattasi di un pastore o diacono deceduto senza aver conseguito il diritto a pensione, la Tavola si fa carico del versamento dell'intero trattamento.

La Tavola nel caso previsto dalle lettere a) e c) può consentire che i suddetti familiari rimangano senza corrispettivo per non oltre sei mesi nell'alloggio di servizio in cui dimorava il defunto.

Art. 52 - (*trattamento di vedovanza*)

Trascorsi sei mesi dal decesso, il coniuge convivente superstite di un pastore o diacono iscritto a un fondo di previdenza, o pensionato da detto fondo, percepisce la pensione indiretta erogata dall'ente integrata, ove occorra, da un versamento della Tavola inteso a raggugliarne l'ammontare ai tre quarti del trattamento di emeritazione maturato dal coniuge al giorno del decesso, una volta detratta l'indennità di coniuge.

Nel caso in cui il coniuge superstite fruisca di reddito proprio, ai fini della determinazione e quantificazione del trattamento integrativo, si applicano i coefficienti di riduzione previsti dalle norme che regolano le prestazioni erogate dal fondo speciale INPS.

Al coniuge convivente superstite di un diacono o di un pastore deceduto in servizio e non avente diritto a pensione da parte dell'ente di previdenza dopo il termine suddetto, spettano, parimenti i tre quarti del trattamento che spettava al coniuge nell'ultimo mese di vita, detratta l'indennità di coniuge. Si applica lo stesso coefficiente di riduzione di cui al terzo comma.

In ogni caso, ai fini dei precedenti commi, il computo dell'anzianità di servizio di un pastore o diacono, coniugatosi dopo i cinquanta anni di età, data dal 1° ottobre dell'anno di matrimonio.

Il diritto alla pensione permane:

- nel caso di separazione senza addebito;
- nel caso di separazione con addebito ma con titolarità di assegno alimentare;
- nel caso di divorzio, qualora il richiedente sia titolare di assegno di divorzio. In tal caso il diritto è subordinato al fatto che la sentenza di divorzio sia successiva alla data di assunzione in servizio del coniuge deceduto.

Nel caso di sopravvivenza di più soggetti aventi diritto alla reversibilità, la ripartizione avverrà in conformità alla normativa civile vigente.

Il trattamento di emeritazione del coniuge superstite cessa in caso di nuove nozze comunque contratte.

Art. 53 - (*trattamento definitivo orfani*)

I figli di un pastore o diacono orfani di padre e madre o il cui genitore superstite sia passato a nuove nozze percepiscono un trattamento pari alla metà di quello che aveva maturato o percepito il loro genitore in rapporto all'emeritazione.

Nei casi in cui spetti anche una pensione indiretta erogata dall'ente di previdenza, la Tavola corrisponde soltanto l'eventuale differenza tra il suddetto trattamento e l'ammontare della pensione.

Tale trattamento è diviso in parti uguali tra i figli sino al compimento del 25° anno di età.

La quota del figlio che ha superato i 25 anni si trasferisce agli altri.

Il figlio orfano di padre e di madre, di età superiore ai 25 anni, in caso di accertata permanente totale inabilità al lavoro per infermità, ha diritto, ove non sussista altra sufficiente previdenza, ad un assegno, il cui ammontare viene stabilito dalla Tavola.

Art. 54 - *(abrogato perché superato)*

Art. 55 - *(abrogato perché superato)*

Capitolo VIII ⁴⁹

CONGEDO PER MALATTIA E CESSAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 56 - *(altre cause di congedo e cessazione dal servizio)*

Quando un iscritto a ruolo si trova in una condizione di malferma salute, che non rientri tuttavia nel caso di cui all'articolo 44 lett. d), la Tavola può concedere, di sua iniziativa, o a richiesta dell'interessato, un periodo di congedo non superiore ad un anno senza riduzione del trattamento economico.

Periodi di congedo inferiori ad un anno, nell'ultimo quinquennio si sommano.

Al compimento di un totale di un anno di congedo per malattia se l'interessato non riprende servizio, si procede a visita medica ai sensi dell'art. 44 e la Tavola si atterrà al responso dei sanitari.

Ove questi valutino che un ulteriore periodo di cura possa consentire il ripristino delle condizioni di salute idonee all'esercizio del ministero la Tavola potrà prorogare di conseguenza il congedo per malattia.

In caso contrario l'interessato verrà posto in emeritazione.

Nel caso in cui l'interessato si dovesse sottrarre all'accertamento la Tavola potrà dichiarare risolto il rapporto.

⁴⁹ Sostituito con 88/SI/2005.

Art. 57 - (maternità)

Nel caso di maternità di una iscritta a ruolo la Tavola concederà, a richiesta dell'interessata, un congedo fino a sei mesi, di cui almeno uno prima della data presunta del parto, senza riduzione del trattamento economico.

La Tavola potrà concedere all'iscritta a ruolo, nel caso di grave malattia del neonato, un ulteriore congedo non superiore a tre mesi alle stesse condizioni.

Analogo congedo potrà essere concesso, in alternativa, all'iscritto a ruolo.

Al termine del congedo ordinario ed, ove spetti, aggiuntivo, l'iscritta a ruolo potrà chiedere un ulteriore periodo di congedo per un periodo non superiore ai 6 mesi.

In tal caso il trattamento economico sarà ridotto al 30%.

Analogo congedo potrà essere concesso, in alternativa, all'iscritto a ruolo.

Art. 57 bis – (aspettativa)

La Tavola può concedere agli iscritti a ruolo, che ne facciano richiesta per gravi motivi di famiglia o validi motivi di studio, un congedo non superiore a tre anni.

In tal caso verrà sospeso ogni trattamento economico in denaro ed in natura e il periodo di congedo non avrà rilievo ai fini dell'anzianità di servizio.

Art. 58 - (cessazione dal ruolo di pastori locali)

Il pastore in servizio locale cessa dal ruolo per dimissioni o, ove si trasferisca per ragioni del suo lavoro in altra sede, non riceva in questo incarico dalla Tavola di svolgere il suo ministero.

Art. 59 - *(dimissioni o licenziamenti)*

I dimissionari o i licenziati sono dalla Tavola immediatamente cancellati dal ruolo, a meno che le loro dimissioni o il loro licenziamento siano conseguenti a deliberazioni o provvedimenti della Tavola contro cui essi abbiano interposto ricorso scritto e motivato al sinodo, inviandone copia alla Tavola.

Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notifica delle deliberazioni o provvedimenti della Tavola.

In questo caso essi rimangono iscritti a ruolo finché il sinodo si sia pronunciato sul loro ricorso.

L'accoglimento del ricorso annulla la deliberazione della Tavola, il rigetto la rende operante dal giorno della sua notifica all'interessato.

Art. 60 - *(riassunzione)*

Per essere di nuovo iscritti nel ruolo, i pastori e diaconi dimissionari devono ricevere appello dalla Tavola. Se si tratta di pastori è necessario inoltre il preventivo parere del corpo pastorale.

Art. 61 - *(trattamento in caso di licenziamento)*

In caso di licenziamento di pastori o diaconi a prescindere dalla loro anzianità di servizio e dalla eventuale pensione dell'ente di previdenza, competono tre mesi di preavviso o di indennità sostitutiva, ed una indennità di quiescenza pari ad un mese di assegno globale per ogni anno intero di anzianità di servizio.

In caso di licenziamento in tronco per motivi disciplinari l'interessato perde ogni diritto relativo al preavviso.

Art. 62 - *(trattamento in caso di dimissioni)*

In caso di dimissioni prima del compimento del 68° anno di età per gli iscritti al Fondo speciale INPS e, per i non iscritti al detto Fondo, prima dell'età pensionabile prevista dalle disposizioni generali de-

gli enti di previdenza, l'interessato deve dare alla Tavola il preavviso di un mese ovvero corrisponderle l'indennità sostitutiva, e gli compete una indennità di quiescenza pari ad un mese di assegno globale per ogni anno intero di anzianità di servizio.

Art. 63 - (*sgravi*)

Nei casi previsti dai precedenti articoli 61 e 62 gli interessati non riceveranno in nessun caso il versamento integrativo da parte della Tavola, o altri trattamenti di emeritazione previsti dalle convenzioni che li riguardano o dai regolamenti ecclesiastici.

Capitolo IX

PERSONALE CON PRESTAZIONI DIVERSE

Art. 64 - (*studenti e candidati*)

Gli studenti ed i candidati in teologia possono compiere periodi di servizio a titolo di esercitazione durante i loro studi.

Durante questi periodi gli studenti ed i candidati in teologia non ricevono assegni dalla Tavola o da altri enti ecclesiastici ma a seconda dei casi o un rimborso spese o una borsa di studio.

Tali periodi non sono computabili ai fini dell'anzianità di servizio in vista di eventuali future assunzioni.

Art. 65 - (*doveri dei professori*)

I doveri inerenti il ministero dei professori di teologia, dei professori delle scuole secondarie, degli insegnanti delle scuole elementari e di scuole materne, e dei direttori di istituti, sono definiti nei regolamenti speciali dei vari istituti in cui essi esplicano le loro attività.

Essi con la loro presenza nella scuola sapranno rendere palese la fede in Cristo anche nei loro rapporti con gli allievi.

Art. 66 - *(personale scolastico)*⁵⁰

Al personale delle scuole iscritto nel ruolo tra i diaconi si applica la norma del secondo comma dell'art. 36.

Capitolo X

NORME TRANSITORIE

Art. 67 - *(anziani evangelisti del ruolo metodista)*

Gli anziani evangelisti già iscritti nel ruolo metodista conservano il diritto di essere trasferiti a loro domanda nel ruolo pastorale, dopo 20 anni di esercizio continuativo delle loro funzioni.

Art. 68 - *(oneri relativi all'ex ruolo metodista)*

Alla copertura degli oneri derivanti dall'iscrizione nel ruolo comune dei pastori ed evangelisti metodisti in attività di servizio ed in emeritazione e delle vedove, si provvede a mezzo di versamento di contributi da parte del Comitato dell'OPCEMI alla Tavola come previsto dall'art. 40 Patto d'integrazione.

⁵⁰ Articolo così sostituito con 69/SI/1992.

Art. 69 - (*optanti in emeritazione*)⁵¹

Gli *optanti in emeritazione* sono iscritti nella categoria del ruolo denominata, ai sensi dell'art. 22, 1° comma lettera b) RO.3, “pastori e diaconi in emeritazione”.

⁵¹ Norma approvata con 70/SI/1992.